

[LA PAROLA AGLI ESPERTI]

a cura di Dulcinea Bignami

Vendita agrofarmaci, per il "patentino" l'agrotecnico non deve dare nessun esame

Sono un diplomato agrotecnico (anno scolastico 1999/2000), attualmente praticante presso un Dottore Agronomo regolarmente iscritto presso l'Albo.

Rifacendomi ad un Dpr del 3 agosto 1968, n. 1255 e precisamente all'art. 23: "I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé e per conto terzi soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato dell'Agricoltura".

Io, semplice diplomato agrotecnico, posso o meno acquistare questi presidi sanitari senza possedere un adeguato patentino rilasciato dall'Ispettorato dell'Agricoltura, e/o se posso avvalermi di decreti specifici in materia per poterne acquistare presentando all'apposito rivenditore solo una copia in carta libera del mio diploma?

G.R.
e-mail

Quanto citato dall'articolo 23 del Dpr 1255 del 03 agosto 1968 è ora indicato dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1 legge 59/1997) Dpr 23 aprile 2001, n. 290.

Articolo 25 (autorizzazione all'acquisto)

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici o nocivi, possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che



siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio regionale competente secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 26.

2. L'accertamento dell'identità dell'acquirente avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dalla pubblica amministrazione, i cui estremi devono essere annotati a cura del venditore sul modulo per la fornitura di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.

Articolo. 26 (rilascio autorizzazione all'acquisto)

1. l'autorizzazione di cui all'articolo 25 viene rilasciata, dall'ufficio regionale competente, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva.

2. La valutazione ha lo scopo di accertare che l'interessato conosce i pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti, le modalità per un corretto uso degli stessi, le relative

misure precauzionali da adottare e gli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale.

3. La valutazione di cui al comma 2 viene effettuata secondo le modalità indicate da ciascuna regione.

4. L'autorizzazione deve contenere il nome e cognome, la data e il luogo di nascita e di residenza e la fotografia del richiedente.

5. L'autorizzazione è valida per cinque anni ed è rinnovabile con le stesse modalità del rilascio. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino alla data di effettivo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 27.

6. Dalla valutazione sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, e gli agrotecnici.

Dalla legge s'intuisce chiaramente che per l'acquisto dei "fitosanitari" (ex presidi sanitari) di I^a e II^a classe è necessario ottenere il famoso "patentino" per il quale con il diploma di agrotecnico si è esentati dallo specifico esame-colloquio.

I presidi sanitari o fitosanitari o agrofarmaci, come si tende a chiamarli attualmente, se delle prime classi tossicologiche sono sottoposti ad un severo regime di controllo dalla produzione al commerciante con tanto di registrazioni ad ogni passaggio e conservazione in condizioni di sicurezza. Stante ciò questi non possono essere ceduti a "soggetti" privi di specifica autorizzazione. Tutto al più possono essere acquistati preparati di classi tossicologiche meno pericolose (III^a, IV^a classe). Tanto per completare il "quadro" è bene precisare che ad ogni vendita agli Utilizzatori, viene compilato un documento in cui sono specificati i prodotti dei quali oltre al quantitativo ne è indicato il numero di registrazione ministeriale, nonché del "patentino". Dopo la "firma" su detto modello, l'acquirente è responsabile del trasporto, della conservazione (in sicurezza), dell'impiego, del raccolto di frutta ecc., o l'immissione in commercio dei prodotti raccolti nel rispetto dei periodi di sicurezza, e per quanto concerne le maestranze, con il rispetto dei periodi di rientro in campo dopo i trattamenti. Per chiudere vi è da ricordare la responsabilità del destino finale dei contenitori vuoti. Questi debbono essere bonificati e smaltiti secondo procedure atte ad evitare inquinamenti.

Claudio Lugaresi